

REGOLAMENTO (CE) N. 1519/94 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1994

recante misure conservative nel settore delle carni bovine per il mese di luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/94 della Commissione⁽²⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2068/92 del Consiglio⁽³⁾ ha fissato i prezzi di intervento dei bovini adulti per due periodi compresi tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1996;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, ogni anno deve essere fissato — prima dell'inizio della campagna di commercializzazione — un prezzo d'orientamento per i bovini adulti, ai fini del funzionamento del regime degli scambi; che la campagna di commercializzazione 1993/1994, prolungata dal regolamento (CE) n. 719/94 del Consiglio⁽⁴⁾, termina il 30 giugno 1994; che, nonostante l'impegno profuso dalla Commissione, a tutt'oggi il Consiglio non ha ancora adottato il prezzo suddetto per la campagna di commercializzazione 1994/1995; che la Commissione, nell'adempimento degli obblighi assegnati dal trattato, è indotta ad adottare le misure conservative indispensabili a garantire il funzionamento ininterrotto del regime degli scambi durante il mese di luglio

1994, in particolare delle importazioni nel settore delle carni bovine; che tali misure sono adottate a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni che verranno prese dal Consiglio per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995;

considerando che, per la fissazione dell'importo su cui basare il calcolo dei prelievi all'importazione, è opportuno basarsi sul livello di prezzo applicato nel corso della campagna 1993/1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il mese di luglio 1994 l'importo da prendere in considerazione a titolo del prezzo d'orientamento dei bovini adulti, ai fini dell'applicazione dei prelievi all'importazione, è fissato a 197,42 ECU/100 kg in peso vivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1994.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano, fatte salve le decisioni da adottarsi ulteriormente dal Consiglio, per il periodo dal 1° luglio 1994 al 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 58.

⁽⁴⁾ GU n. L 87 del 31. 3. 1994, pag. 1.